

ALTA SCUOLA EUROPEA DI SCIENZE RELIGIOSE «GIUSEPPE ALBERIGO»

REGOLAMENTO DELL'ALTA SCUOLA EUROPEA DI SCIENZE RELIGIOSE «GIUSEPPE ALBERIGO»

(Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22/05/2019)

Art. 1

Istituzione e finalità

La Fondazione per le Scienze religiose «Giovanni XXIII» promuove, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, l'Alta Scuola Europea di Scienze religiose «Giuseppe Alberigo» con sede presso l'Istituto per le Scienze religiose di Bologna.

La Scuola ha per fine la formazione alla ricerca di giovani studiosi e studiose nelle discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche attraverso il lavoro comune di studio e ricerca con gli studiosi della Fondazione e in dialogo con la ricerca internazionale.

La Scuola conferisce il «Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose», equipollente - a istanza di parte, a norma del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998) - al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.

Il corso di perfezionamento ha durata non inferiore a tre anni e prevede la partecipazione residenziale, a tempo pieno, alle attività scientifiche, formative e seminariali della Scuola e l'attiva collaborazione ai progetti culturali della Fondazione.

La Scuola stipula accordi o convenzioni con università e istituti di ricerca, italiani o stranieri, per la realizzazione di specifici programmi di cooperazione e scambio per gli studi e la formazione alla ricerca.

Art. 2

Organi

Il Comitato scientifico della Fondazione indirizza, di concerto con il Direttore della Scuola e il Segretario della Fondazione - a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto di quest'ultima - le attività della Scuola, svolge le funzioni di collegio dei docenti e determina - su proposta della Giunta - i temi di ricerca degli allievi, con i rispettivi relatori, e i programmi delle attività seminariali.

Il Direttore della Scuola - nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del relativo Statuto - ha la rappresentanza della Scuola e sovrintende con funzioni di garanzia allo svolgimento delle attività, curando in particolare le relazioni istituzionali esterne, la funzionalità e correttezza della gestione e - unitamente al Coordinatore - i rapporti con gli allievi.

Il Coordinatore della Scuola - nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione - coadiuva quest'ultimo nella gestione funzionale della Scuola; definisce il programma delle letture bibliografiche, intensive nel primo anno del corso, e le modalità di verifica del profitto degli allievi; cura la realizzazione delle attività seminariali; ha la diretta responsabilità di seguire e monitorare il percorso formativo degli allievi, mantenendo con gli stessi, e con i

rispettivi tutor e relatori, un rapporto assiduo e continuativo; provvede alla documentazione curricolare degli allievi e alla conservazione degli atti della Scuola, ai fini - in specie - delle procedure di equipollenza, espletando i relativi adempimenti e rapporti con il Ministero competente.

Il Direttore e il Coordinatore partecipano di diritto alle riunioni del Comitato scientifico, integrandolo ad ogni effetto nell'espletamento delle funzioni di collegio dei docenti.

La Giunta della Scuola - formata dal Direttore e dal Coordinatore, dal Segretario della Fondazione e dai tutor degli allievi - ha la responsabilità della valutazione periodica del percorso di studio e ricerca di ciascun allievo in rapporto agli obiettivi di avanzamento prefissati e formula motivate proposte al Comitato scientifico, in particolare per l'ammissione al secondo anno del corso e per l'eventuale proroga di un anno della borsa di studio oltre il triennio.

Art. 3

Requisiti di ammissione

La Scuola mette a concorso, per ogni ciclo formativo triennale, un numero massimo di tre posti, di cui almeno uno con borsa. Possono fare domanda di ammissione giovani, italiani o stranieri, che abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o magistrale - o titolo di studio straniero equipollente ai sensi della legge italiana - in ambiti disciplinari coerenti con gli obiettivi e le caratteristiche del corso di perfezionamento e siano in possesso di specifiche competenze curricolari e delle conoscenze linguistiche indicate nel bando.

I termini e le condizioni per il conseguimento della borsa, cui possono concorrere coloro che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, sono fissate nel bando.

Agli allievi con borsa di studio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il dottorato di ricerca universitario in materia di regime fiscale e di assicurazioni sociali e previdenziali, ivi compresa la normativa per i congedi di maternità e parentali.

L'ammissione alla Scuola è valutata da una commissione composta dal Segretario della Fondazione, dal Direttore e dal Coordinatore della Scuola e da almeno due membri esterni designati dal Comitato scientifico. La commissione determina, con giudizio insindacabile, la graduatoria degli idonei sulla base dei titoli, dei percorsi di studio e delle specifiche competenze e attitudini dei candidati, valutate anche mediante appositi seminari, esercitazioni e prove di selezione indicate nel bando.

Art. 4

Obblighi degli allievi

Gli allievi devono attendere agli studi e alle attività formative e di ricerca con carattere di esclusività, per 44 settimane annue, a tempo pieno, negli orari di apertura dell'Istituto. Sono altresì tenuti a periodi di studio e ricerca all'estero da concordare con il Segretario della Fondazione, d'intesa con il relatore della tesi.

L'ammissione agli anni successivi al primo è soggetta alla valutazione della Giunta in ordine al raggiungimento degli obiettivi di avanzamento prefissati, allo svolgimento con profitto delle letture bibliografiche, alla proficua partecipazione alle attività seminariali e all'impegno nei progetti culturali della Fondazione.

Per l'ammissione al secondo anno del corso e per l'eventuale proroga di un anno della borsa di studio oltre il triennio, è prescritta l'approvazione del Comitato scientifico.

E' fatto obbligo agli allievi di relazionarsi - oltre che con il proprio tutor e il Coordinatore della Scuola - in modo diretto e continuativo con il relatore della tesi di perfezionamento per

quanto specificamente attiene al tema di ricerca, mediante anche colloqui e verifiche periodiche nella sede di lavoro del relatore, seguendone compiutamente le indicazioni e valutazioni.

Per fondati motivi, su istanza scritta dell'allievo al Direttore della Scuola e al Segretario della Fondazione, il Comitato scientifico - su proposta della Giunta - può concedere la sospensione del corso per un anno, a tutti gli effetti, per non più di una volta, o la dilazione della borsa di studio, limitata comunque ad un anno oltre il triennio,.

Art. 5

Tutorato

La Giunta, nel corso del primo anno di frequenza della Scuola, assegna di norma a ciascun allievo un tutor, scelto possibilmente tra i ricercatori della Fondazione, tenendo conto della pertinenza delle competenze e degli interessi scientifici con l'area di ricerca dell'allievo.

Il tutor accompagna ed orienta l'allievo nel percorso degli studi e della formazione alla ricerca, fornendogli - in raccordo con il Coordinatore della Scuola e con il relatore della tesi - suggerimenti e indicazioni per ampliare e approfondire le conoscenze e per raggiungere i risultati attesi, alla cui verifica e valutazione periodiche egli concorre nell'ambito della Giunta.

Art. 6

Lecture bibliografiche e seminari

Gli allievi sono tenuti alle lecture bibliografiche e relative discussioni programmate dal Coordinatore e alla partecipazione a tutti i seminari della Scuola.

La partecipazione ad almeno i due terzi dei seminari annualmente svolti - previa iscrizione da comunicare al Coordinatore - è obbligatoria e soggetta a valutazione. Sono esclusi dal computo i periodi di permanenza all'estero per studio e ricerca, nonché i casi di assenza autorizzata dal Segretario della Fondazione per gravi motivi.

La valutazione del lavoro seminariale di ciascun allievo - a cura del Coordinatore o del tutor da lui incaricato per il singolo seminario - attiene, in particolare, alla conoscenza delle lecture preparatorie, risultante dalla partecipazione attiva e argomentata alla discussione di merito. Il relativo report, inserito nel fascicolo individuale, concorre alla valutazione del percorso di perfezionamento ai fini dei successivi avanzamenti.

I relatori indicheranno le lecture preparatorie essenziali - eventualmente anche nell'ambito di una bibliografia più ampia - tenendo conto del tempo intercorrente fra la comunicazione delle stesse agli allievi e lo svolgimento del seminario.

Art. 7

Tema di ricerca e relatore della tesi di perfezionamento

Nel corso del primo anno di frequenza della Scuola, la Giunta individua il tema di ricerca per ciascun allievo, con riferimento ai cantieri di ricerca della Fondazione e alle competenze e attitudini individuali. Contestualmente, la Giunta indica una rosa di possibili relatori da contattare per la tesi di perfezionamento, riferendone al Comitato scientifico per la prescritta approvazione.

Il relatore, in qualità di supervisore e garante scientifico della tesi di perfezionamento, è tenuto a indirizzare e verificare con continuità il lavoro di ricerca dell'allievo, definendone gli obiettivi *in itinere* e le relative scansioni temporali.

E' compito proprio del relatore valutare, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'esame, l'ammissibilità della tesi alla discussione finale e, in caso positivo, presentarla con apposita relazione scritta al Comitato scientifico, partecipando personalmente - ove possibile - alla commissione d'esame.

Per l'espletamento dell'incarico di relatore la Fondazione può prevedere la corresponsione di un compenso forfettario da definire e formalizzare, caso per caso, a cura del Segretario della Fondazione stessa.

Art. 8

Esame finale

Gli allievi devono sostenere, al termine del triennio, o in tempi successivi nei casi previsti dal presente articolo, l'esame finale per il conseguimento del Diploma di perfezionamento.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta sul tema di ricerca assegnato - denominata «Tesi di perfezionamento scientifico» - davanti al Comitato scientifico della Fondazione, su presentazione scritta del relatore e con giudizio valutativo di due lettori esterni.

Al termine della discussione, il Comitato scientifico concede o rifiuta, con giudizio scritto e motivato, il «Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose».

Il Comitato scientifico, in funzione di collegio dei docenti e commissione esaminatrice, è convocato in sessione ordinaria una volta all'anno. In particolari casi di necessità può essere eccezionalmente disposta dal Segretario della Fondazione, di concerto con il Direttore della Scuola, la convocazione di sessioni straordinarie d'esame.

L'ammissione della tesi alla discussione è soggetta al giudizio insindacabile di ammissibilità del relatore, unitamente al nulla osta del Segretario della Fondazione, entro il termine di 90 giorni dalla data prevista per l'esame finale.

In caso di mancata valutazione di ammissibilità, la discussione è rinviata, con la sussistenza dei medesimi requisiti, alla sessione ordinaria d'esami dell'anno successivo o, eccezionalmente, ad apposita sessione straordinaria.

La tesi in versione definitiva deve essere depositata, in copia cartacea e in formato pdf, presso la segreteria della Scuola entro il termine di 60 giorni dalla data dell'esame, corredata dalla dichiarazione di ammissibilità del relatore e dal nulla osta del Segretario della Fondazione. Entro lo stesso termine la tesi, in formato elettronico, deve essere formalmente inviata, a cura dell'allievo, al relatore - per la prescritta presentazione al Comitato scientifico - e ai due lettori esterni, designati dal Direttore della Scuola di concerto con il Segretario della Fondazione, per il prescritto report valutativo.

Art. 9

Allievi esterni

Il Comitato scientifico, su proposta del Segretario della Fondazione, può eccezionalmente disporre l'ammissione al corso di perfezionamento scientifico, come allievi esterni, di studiosi nel campo delle scienze religiose le cui competenze e ruolo professionale o istituzionale e i cui interessi di ricerca rivestano peculiare e rilevante interesse per la Fondazione.

L'ammissione alla Scuola è comunque subordinata al possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e alla valutazione di idoneità di cui al medesimo art. 2, comma 4.

Agli allievi esterni si applicano le disposizioni di seguito indicate e, in quanto compatibili con il carattere di specialità della tipologia, le norme generali del presente regolamento.

Nella specie:

- a) non si applica agli allievi esterni l'art. 4, comma 1, quanto alla residenzialità e alla partecipazione a tempo pieno alle attività della Scuola, nonché alla esclusività del regime degli studi;
- b) l'obbligatorietà della frequenza ai seminari - soggetta a valutazione ai sensi dell'art. 5 - è limitata al 30% dei seminari annualmente svolti dalla Scuola;
- c) il tutor di cui all'art. 7 è scelto, di norma, tra i ricercatori senior della Fondazione;
- d) il tema di ricerca e il relatore sono definiti dal Comitato scientifico su proposta del Segretario della Fondazione, previa consultazione dell'allievo;
- e) gli obiettivi di avanzamento della ricerca, unitamente alle modalità e ai tempi delle relative valutazioni *in itinere*, sono fissati dal Segretario della Fondazione di concerto con il relatore;
- f) il Segretario della Fondazione determina, in ragione della rilevanza e pertinenza del tema di ricerca con i progetti della Fondazione, gli eventuali sostegni e facilitazioni economiche offerte all'allievo dalla Fondazione stessa;
- g) il Diploma di perfezionamento scientifico, conseguito in regime di esternato al termine di un periodo di ricerca non inferiore al triennio, ha natura esclusivamente curriculare e, come tale, è escluso dalla procedura di equipollenza al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane ai sensi del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998). Conseguentemente, gli allievi esterni non concorrono al computo del limite numerico di ammissioni per ciascun ciclo triennale previsto dal medesimo D.M. 19/10/1998.

Art. 10

Cotutela di tesi

La Scuola attiva rapporti di collaborazione con università e istituzioni di ricerca straniere per la cotutela di tesi nelle discipline storico-religiose, esegetiche e teologiche per allievi iscritti ai propri corsi di perfezionamento o a corsi di dottorato nelle istituzioni partner. La cotutela è disciplinata da apposita convenzione nominativa tra la Scuola e l'istituzione straniera, sottoscritta dal rappresentante di quest'ultima, dal Segretario della Fondazione per le scienze religiose e dal Direttore della Scuola.

La convenzione prevede: l'argomento della tesi; la permanenza del dottorando presso la Scuola, o del perfezionando presso l'istituzione partner, per almeno un semestre di studi; le modalità di ammissione e di frequenza dell'allievo presso l'istituzione partner; la nomina di due supervisor - relatori della tesi - uno per ciascuna delle istituzioni contraenti; la composizione della commissione di discussione della tesi, da svolgersi nella sede di appartenenza dell'allievo, con la partecipazione di almeno un docente designato dall'istituzione partner; la redazione della tesi nella lingua indicata dall'istituzione di appartenenza dell'allievo.

In seguito alla relazione favorevole della commissione giudicatrice viene conferito all'allievo, da parte dell'università straniera il titolo di terzo livello (PhD), e, da parte della Scuola, il Diploma di perfezionamento scientifico in Scienze religiose, equipollente - a istanza di parte, a norma del D.M. 19/10/1998 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28/10/1998) - al titolo di Dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane.